

L'avvocato deve sia essere che apparire integerrimo

La Cassazione (SU, sentenza n. 7030/2021) conferma la sospensione dalla professione per 3 mesi per un caso di conflitto di interessi con il cliente (CNF, sentenza n. 170/2020).

Publicato il 12/04/2021

La Cassazione, sezioni Unite, con la sentenza 23 febbraio - 12 marzo 2021, n. 7030 (testo in calce) conferma la condanna disciplinare a carico di un avvocato per un caso di conflitto di interessi con il cliente, sebbene secondo la difesa dell'avvocato, il conflitto fosse solo apparente, essendovi accordo con il proprio cliente sulla strategia da adottare.

La Corte, confermando il principio già enunciato dal CNF con la sentenza n. 170/2020 (testo in calce), ha statuito che l'imparzialità e l'indipendenza dell'avvocato, per il significato anche sociale che esprimono alla collettività, vanno tutelate come valori astratti, anche in quelle situazioni in cui il conflitto è potenziale e solo apparente.

Sommario

- [L'iter processuale](#)
- [Il caso esaminato](#)
- [La difesa dell'avvocato](#)
- [La decisione del CNF confermata dalla Cassazione](#)

L'iter processuale

La sentenza n. 170/2020 del Consiglio Nazionale forense, aveva confermato la condanna alla sospensione dalla professione per 3 mesi, irrogata a carico di un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina.

Il legale ha fatto ricorso per Cassazione, ma le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rigettato il suo ricorso e ribadito il principio in tema di conflitto di interessi, già enunciato sia dal Consiglio Distrettuale, che dal Cnf.

Il caso esaminato

La particolarità del caso sta nel fatto che, secondo il legale, nel caso concreto il conflitto di interessi non sarebbe esistito, perchè vi era l'assenso del cliente all'operazione da lui compiuta. Cosa era successo?

Alla fine di un contenzioso civile fra due parti, l'avvocato protagonista della pronuncia in esame, ha notificato per conto del suo cliente, alla controparte, un precetto per il pagamento delle spese di lite. Contemporaneamente la controparte ha ottenuto un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, contro il cliente dell'avvocato per un ingente importo e ha instaurato un pignoramento presso terzi per recuperare il credito. A quel punto l'avvocato, ha rinunciato al mandato ed è intervenuto contro il suo cliente nell'esecuzione presso terzi instaurata dalla controparte, per recuperare il proprio credito professionale. Per intervenire nell'esecuzione l'avvocato si è fatto assistere da un suo collega di studio.

Fin qui, nulla di strano. Tuttavia, contemporaneamente il protagonista-avvocato ha fatto assumere ad una sua collega di studio la difesa del suo ex cliente nello stesso processo di esecuzione in cui egli stesso era intervenuto. La collega avrebbe dovuto opporre in compensazione a controparte nel processo di esecuzione, quello stesso credito per il quale l'avvocato aveva inizialmente intimato il precetto in favore del suo cliente. L'intervento della collega di studio a difesa dell'ex cliente, faceva quindi sospettare un caso di conflitto di interessi, rivelando la continuazione del legame professionale dello stesso avvocato con l'ex cliente, contro il quale egli aveva agito per il recupero del proprio credito, mediante intervento nell'esecuzione promossa da controparte.

Non solo. Successivamente l'avvocato si è fatto conferire un nuovo mandato dall'ex cliente, per assisterlo nell'opposizione contro lo stesso decreto ingiuntivo

immediatamente esecutivo, sulla base del quale controparte aveva instaurato l'esecuzione, nella quale l'avvocato era intervenuto. E qui è scattata la contestazione disciplinare per conflitto di interesse.

La difesa dell'avvocato

Difendendosi nel giudizio disciplinare, l'avvocato ha sostenuto che questa articolata operazione era avvenuta con il consenso del suo ex cliente. Il cliente stesso avrebbe acconsentito al fatto che l'avvocato intervenisse nell'esecuzione, promossa da controparte, per ottenere i propri compensi professionali.

Quindi, secondo la difesa dell'avvocato, nessun conflitto di interessi sarebbe stato configurabile, mancando una situazione di contrasto tra il cliente e l'avvocato.

Addirittura, sosteneva il legale, il cliente aveva concordato con lui sia l'an che il quantum dell'intervento nell'esecuzione per il recupero del credito professionale.

La decisione del CNF confermata dalla Cassazione

La difesa del legale è stata respinta tanto dal Cnf quanto dalla Corte di Cassazione, per i quali, ai fini del conflitto di interesse, è irrilevante l'aver agito contro la volontà del cliente o piuttosto con la sua autorizzazione. Quello che il Codice deontologico vuole tutelare infatti è il principio di astratta imparzialità e indipendenza dell'avvocato. L'[articolo 24 del Codice deontologico](#) va inteso come un illecito di pericolo, posto a tutela della dignità e del decoro della professione agli occhi della collettività. Il divieto di agire in conflitto di interessi vuole quindi impedire tutte quelle situazioni e quegli atteggiamenti che possano dare ad intendere, anche solo in apparenza, che l'avvocato non sia imparziale ed indipendente nel proprio operato.

Secondo la Corte di Cassazione "il conflitto si evidenzia in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, ci si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, il che avviene specificamente quando in una procedura esecutiva si chiedi l'attribuzione di somme del proprio assistito, senza sostanzialmente cessare la difesa di quest'ultimo, potendo essere il conflitto anche solo potenziale".

In conclusione dunque, il conflitto di interessi, deve essere sanzionato sia quando è effettivo che quando è solo potenziale o apparente.

[CASSAZIO CIVILE, SENTENZA N. 7030/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

[CNF, SENTENZA N. 170/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 23 febbraio - 12 marzo 2021, n. 7030

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Primo Presidente f.f. -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente di Sez. -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26624/2020 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N. 134, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO DE ROSSI, e rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ANTONIO DEL BEN, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 170/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/09/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 170 del 2020, confermò il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto che aveva irrogato all'avv. T.G. la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre, ritenendolo responsabile dei capi di incolpazione sub 2 e 4 della contestazione disciplinare, e, specificamente: 2) per aver prestato, nell'interesse del sig. B.A., attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1999/13, pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta di B.L., dopo che aveva agito nei confronti dello stesso B.A. per il recupero di un credito professionale intervenendo, con il patrocinio del collega di studio F.M., nell'esecuzione presso terzi n. 3040/13 R.E. del Tribunale di Vicenza - CE Dott. P. S. che era stata promossa in danno del predetto B.A. dal cugino B.L., in forza del sopradetto decreto ingiuntivo e, quindi, in conflitto con gli interessi della parte assistita. Così violando l'art. 37 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 24, comma 1, del vigente Codice Deontologico) In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013; 4) per aver affidato alla collega di studio Avv. Z.M. la difesa di B.A. con cui era in conflitto di interessi per essere intervenuto, con il patrocinio dell'avv. F.M. pure collega di studio, per un proprio credito nell'esecuzione presso terzi n. 3040/14 del Tribunale di Vicenza GE Dott. P. S., che era stata promossa in suo danno dal cugino B.L. al fine di invocare in compensazione un credito del debitore esecutato nei confronti del precedente, facendola agire, in tal modo, in regime di conflitto di interessi, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 24 comma 1 del vigente Codice Deontologico) in (OMISSIS).

2. Dalla sentenza emergono i seguenti fatti: l'avv. T., per conto del suo cliente B.A., aveva notificato a B.L. un atto di precetto per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del suo assistito all'esito di un contenzioso civile; B.L. aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di B.A. per la somma capitale di Euro 55.000,00, in forza del quale, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 10 settembre 2013, aveva provveduto a pignorare su conto corrente bancario intestato al debitore la somma di Euro 37.156,33; nella procedura esecutiva originata dall'atto di pignoramento intervenivano: lo stesso T., rappresentato e difeso dal collega di studio F.M., per un credito professionale di Euro 14.000,00, fondato su assegno bancario tratto da B.A. il 25 agosto 2013, costituito dalle spese e competenze maturate nella causa per la quale B.A. aveva notificato il precedente atto di precetto; V.L., madre dell'esecutato B.A., sempre a ministero dell'avv. F.M., per un credito di Euro 70.000,00, fondato su un assegno bancario tratto in data (OMISSIS), consegnato dall'esecutato alla madre a saldo di un pregresso debito derivante da mutuo in precedenza concesso al figlio; si costituiva anche il debitore esecutato, rappresentato e difeso dall'avv. Z.M. - che collaborava stabilmente con l'avv. T. nello stesso studio professionale - per opporre in compensazione il proprio credito derivante dall'atto di precetto prima citato.

Successivamente l'avv. T.G., difeso dall'avv. F., interveniva nella medesima procedura per un ulteriore credito professionale di Euro 6.000,00 per le competenze maturate per aver predisposto, nell'interesse di B.A., l'opposizione al decreto immediatamente esecutivo in forza del quale B.L. aveva dato avvio alla procedura di pignoramento.

3. Il Consiglio Distrettuale riteneva indimostrata la tesi, sottesa al primo capo di incolpazione, secondo cui l'avv. T. sarebbe stato il dominus di un'operazione volta alla creazione di titoli esecutivi fittizi finalizzati a ostacolare la soddisfazione del credito di B.L., escludeva inoltre la responsabilità per l'incarico dell'avv. F.,

non ravvisando nei confronti di quest'ultimo un conflitto di interessi. Riteneva sussistente la duplice violazione di cui ai residui capi di incolpazione, essendo provato che l'avv. T., benchè avesse formalmente rinunciato ai mandati nei confronti del sig. B.A., dopo l'intervento nell'azione esecutiva aveva proseguito la difesa del cliente provvedendo a redigere a suo vantaggio l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di quell'azione esecutiva costituiva il titolo e, inoltre, nella procedura esecutiva in cui era parte, quale creditore interveniente, formalmente e sostanzialmente opposta al sig. B.A., quest'ultimo era stato assistito dall'avv. Z.M., collaboratrice dell'avv. T., la quale all'epoca dei fatti esercitava la professione presso lo studio di quest'ultimo, incaricata per fornire "formalmente" un difensore diverso da lui.

4. Il Consiglio Nazionale Forense confermò la decisione rilevando, tra l'altro, che era ravvisabile la violazione dei canoni deontologici attinenti ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza e dell'assenza di conflitto di interessi nel comportamento di un avvocato che assiste il cliente, agisce contro di lui per le proprie spettanze rinunciando ai precedenti mandati, lo rappresenta contestando in opposizione lo stesso titolo in forza del quale agisce nella procedura esecutiva presso terzi contro di lui, si trova in posizione avversa alla collega di studio che assiste il vecchio cliente esecutato e infine riprende il mandato non appena concluso il procedimento esecutivo.

5. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'avvocato sulla base di due motivi.

6. Il ricorrente formulava istanza di sospensione dell'esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6.

7. L'intimato Consiglio dell'ordine territoriale non ha compiuto attività difensiva in questa sede.

8. Il ricorso è stato quindi esaminato in Camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 37 del codice deontologico forense approvato il 17/4/1996 e dell'art. 24, comma 1 del vigente codice deontologico, nonché dell'art. 34 del vigente codice deontologico - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - nonché dell'art. 2909 c.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva che, poichè nella decisione del CDD si legge che è vero che era obbligo dell'avv. T. proseguire la difesa del cliente per proporre opposizione all'ingiunzione in ragione dell'urgenza, stante la scadenza a breve dei termini, la condotta era stata ritenuta corretta da quell'organo e la decisione non impugnata sul punto, sicchè ne discendeva, per un verso, la legittimità del comportamento dell'incolpato, con violazione da parte del CNF della norma deontologica attinente al conflitto di interessi, per altro verso la violazione dell'art. 2909 c.c..

La sentenza, inoltre, riconosceva che l'attività nella procedura esecutiva era stata svolta con il consenso dell'assistito, sicchè non esisteva, neppure potenzialmente, un conflitto di interessi, anzi vi era convergenza di intenti circa l'an ed il quantum della pretesa a titolo di spese legali e le modalità di realizzazione del diritto di credito del legale.

Il conflitto di interessi, inoltre, non era ravvisabile perchè non vi era una situazione di effettivo contrasto tra il legale e l'assistito in ordine al pagamento delle competenze professionali.

Osservava che non poteva essere ritenuta fittizia una rinuncia solo perchè seguita dall'attribuzione di un nuovo incarico professionale, dal momento che il codice deontologico non vieta di riacquisire l'incarico in

favore della parte assistita dopo la conclusione del recupero giudiziale del credito professionale. L'aver chiesto alla collega di studio la difesa del proprio assistito non integrava, poi, la condotta di cui al capo 4, poichè la collega non era intervenuta nell'esecuzione per contrastare il credito dell'avvocato T. ma per contrastare quello del creditore precedente, con eccezione conforme sia agli interessi dell'avv. T. che del debitore.

1.1 Il motivo è infondato.

In primo luogo, nessuna violazione della disciplina del giudicato è ipotizzabile in mancanza della presunta statuizione circa la legittimità, perchè giustificata dall'urgenza, della condotta dell'avv. T. relativa alla proposizione dell'opposizione a ingiunzione per il proprio assistito anche dopo l'intervento nella procedura esecutiva. Nella decisione del CDD, infatti, per come si legge nella sentenza impugnata, "è sottolineato come la concatenazione temporale di apparenti rinunce al mandato e l'immediata riassunzione dell'incarico subito dopo il termine dell'azione esecutiva rendesse evidente l'intento dell'odierno ricorrente di aggirare la norma deontologica che impone di rinunciare al mandato nei confronti del cliente nel momento in cui vi è l'intenzione di agire nei suoi confronti per il recupero di un credito professionale", così da far apparire la rinuncia al mandato "solo fittizia", come confermato dalla circostanza che lo stesso avvocato era poi intervenuto nell'esecuzione facendolo assistere da una collega di studio nella stessa procedura in cui egli era creditore (circostanze, queste, confermate, circa la consapevolezza del conflitto di interessi da parte del ricorrente e del suo intento di fornire "formalmente" un diverso difensore, dalla testimonianza della stessa collega di studio avv. Z.).

Il motivo è infondato anche sotto l'altro profilo evidenziato dal ricorrente, posto che la concatenazione degli eventi era stata ritenuta dal CNF significativa di una sostanziale assenza di rinuncia effettiva al mandato, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, nè vale circoscrivere la nozione di conflitto di interessi al solo caso in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, poichè il conflitto si evidenzia in tutti i casi i cui, per qualsiasi ragione, ci si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, il che avviene, specificamente, quando in una procedura esecutiva si chiedi l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessare la difesa di quest'ultimo, potendo essere il conflitto anche solo potenziale (si veda al riguardo i principi affermati in tema di invalidità del conferimento del secondo mandato in ipotesi di procure rilasciate a distinte parti in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e precisamente Cass. n. 14634 del 14/07/2015, a mente della quale "Qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perchè un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto").

Va poi ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 19705/2012) nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360 c.p.c., n. 3 (conf., ex multis, Cass. S.U. n. 20024/2004).

In particolare, Cass. S.U. n. 1414/2004 ha ribadito tale principio anche in relazione all'accertamento di fatti ritenuti idonei a configurare il conflitto di interessi tra cliente ed avvocato, sicchè la verifica in fatto operata dal giudice disciplinare, in quanto connotata da motivazione logica e coerente, è insuscettibile di censura in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 37 del codice deontologico forense approvato il 17/4/1996 e dell'art. 24, comma 1 del vigente codice

deontologico, nonchè dell'art. 34 del vigente codice deontologico (già art. 46 previgente codice) - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Rileva che, non configurando le condotte contestate violazione della norma in tema di conflitto di interessi, poichè la norma deontologica che fissa l'impossibilità di mantenere mandati conferiti alla parte assistita quando si agisce contro la stessa per ottenere il riconoscimento dei propri crediti professionali fa riferimento all'ipotesi in cui sussista una situazione di divergenza tra la parte e il legale in ordine all'esistenza e quantificazione degli onorari, anche a volere ipotizzare che l'attuale art. 34, sia stato violato, il consiglio nazionale forense avrebbe dovuto, in applicazione del principio fissato della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, irrogare la violazione prevista da tale norma, cioè la censura.

Le ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo militano anche per il rigetto del secondo, nè può ravvisarsi la meno grave ipotesi di cui all'art. 34 nuovo codice, per la quale è prevista la censura, in ragione della significativa concatenazione di eventi posta in rilievo in sentenza al fine di mettere in evidenza il carattere sostanzialmente fittizio della rinuncia al mandato, posto che anche in tal caso la critica del ricorrente mira a porre in discussione un accertamento in fatto operato dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

L'esclusione poi della configurabilità della diversa fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 34 del vigente codice deontologico, corrispondente all'art. 46 della previgente norma, esclude altresì la fondatezza della doglianza quanto alla pretesa di fare applicazione della norma sopravvenuta più favorevole.

3. Il ricorso è pertanto rigettato.

4. La decisione del ricorso determina poi l'assorbimento della richiesta del ricorrente di disporre la sospensione dell'esecutività della decisione gravata.

5. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021.

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Stefano BERTOLLINI	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA’	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF [OMISSIS]), rappresentato e difeso, dall'Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]), avverso la decisione n. 26/2017 emessa in data 5 maggio 2017e depositata in data 23 giugno 2017 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per la durata di mesi tre.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO

Nella seduta del 16 dicembre 2016 il Consiglio Distrettuale di disciplina del Veneto deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con i seguenti capi di incolpazione:

“1. Per aver suggerito al proprio cliente [TIZIO] la creazione di validi titoli esecutivi mediante l'emissione, a favore proprio e della di lui madre [CAIA], dei seguenti assegni bancari:

a) N. [OMISSIS] di € 14.000,00 emesso a beneficio dell'Avv. [RICORRENTE] sulla [BANCA] e recante come data di emissione 25.08.2013;

b) N. [OMISSIS] di € 70.000,00 emesso a beneficio di [CAIA] sulla [BANCA] e recante come data di emissione il 26.8.2013;

c) N. [OMISSIS] di € 6.000,00 emesso a beneficio dell'Avv. [RICORRENTE] sulla [BANCA] e recante come data di emissione il 19.12.2013,

tratti tutti su di un conto privo di provvista, al fine di sottrarre, al credito azionato dalla controparte [SEMPRONIO], gran parte delle somme da quest'ultimo pignorate presso la [BANCA 2] e di cui all'esecuzione n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS], affidando quindi al Collega di Studio Avv. [FILANO] l'incarico di intervenire nella predetta esecuzione, a nome e per conto proprio quanto agli assegni sub lett. a) e c) e della signora [CAIA] quanto all'assegno sub lett. b) in modo da ridurre, in sede di assegnazione, la somma da attribuire al creditore precedente, così violando gli artt. 5-6 (art.9 del vigente Codice deontologico Forense) nonché l'art. 36 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 23 VI comma del Codice Deontologico). In Schio e Vicenza dal settembre 2013 in poi.

2. per aver prestato, nell'interesse del sig. [TIZIO], attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione al D.I. immediatamente esecutivo n. [OMISSIS]/13 pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta del sig. [SEMPRONIO] dopo che aveva agito, nei confronti dello stesso [TIZIO], per il recupero di un credito professionale intervenendo, con il patrocinio del Collega di studio avv. [FILANO], nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in danno del predetto [TIZIO] dal cugino [SEMPRONIO] in forza del sopradetto decreto ingiuntivo e, quindi, in conflitto con gli interessi della parte assistita. Così violando

l'art. 37 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art 24 1 comma del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013

3. per aver incaricato il Collega di Studio [FILANO] di agire nei confronti del proprio cliente [TIZIO], in forza dei titoli descritti nel primo capo di incolpazione sub lett. a), b) e c), redigendo e depositando, nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in danno del predetto [TIZIO] dal cugino [SEMPRONIO], atti di intervento datati 1.10.2013 e 29.1.2014 nell'interesse proprio e 1.10.2013 nell'interesse della signora [CAIA], madre del cliente, facendolo così agire in regime di conflitto di interessi, in quanto, all'epoca, [TIZIO] era cliente del suo Studio con il quale l'Avv. [FILANO] collaborava professionalmente in maniera non occasionale, esercitandovi l'attività professionale, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art 7 del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013 e gennaio 2014

4. per aver affidato alla Collega di Studio Avv. [MEVIA] la difesa del sig. [TIZIO] – con cui era in conflitto di interessi per essere intervenuto, con il patrocinio dell'Avv. [FILANO] pure Collega di Studio, per un proprio credito nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/14 del tribunale di Vicenza G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in suo danno dal cugino [SEMPRONIO] – al fine di invocare in compensazione un credito del debitore esecutato nei confronti del procedente, facendola agire, in tal modo, in regime di conflitto di interessi, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 7 del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013 e gennaio 2014”.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Vicenza in data 15 maggio 2014 con la quale l'esponente, signor [SEMPRONIO], residente in [OMISSIS], allegando l'atto di denuncia-querela presentata nei confronti degli avvocati [RICORRENTE] e [FILANO], entrambi con studio in Schio, evidenziava i fatti di cui ai capi di incolpazione e, in particolare, rappresentava che, nell'ambito di un contenzioso tra l'esponente e il cugino, signor [TIZIO], difeso dall'avv. [RICORRENTE], era avvenuto che :

(i) l'avv. [RICORRENTE] per conto del suo cliente, aveva notificato al signor [SEMPRONIO] un atto di precetto di euro 13.291,01 per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del suo assistito all'esito di un contenzioso civile, credito poi ridotto a € 9.363,84 a seguito dell'esito parzialmente positivo di una procedura di pignoramento presso terzi attivata nei confronti dell'esponente;

(ii) il signor [SEMPRONIO] aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (d.i. n. [OMISSIS]/2013) nei confronti del cugino, [TIZIO], per la somma capitale di euro 55.000,00, in forza del quale, con atto di pignoramento presso terzi

notificato in data 10 settembre 2013, aveva provveduto a pignorare su un conto corrente bancario intestato al debitore la somma di euro 37.156,33;

(iii) nella procedura esecutiva originata dal predetto atto di pignoramento presso terzi nei confronti del signor [TIZIO] intervenivano:

(a) lo stesso avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dal collega di studio avv. [FILANO] per un credito professionale di euro 14.000,00 fondato su assegno bancario tratto dal signor [TIZIO] in data 25 agosto 2013 e costituito, secondo il reclamante, dalle spese e competenze maturate nella causa per la quale [TIZIO] aveva notificato in precedenza il sopra citato atto di precetto di euro 13.291,00;

(b) la signora [CAIA], madre dell'esecutato [TIZIO], sempre difesa dall'avv. [FILANO], per un credito di euro 70.000,00 fondato su un assegno bancario tratto in data 26 agosto 2013 consegnato dal signor [TIZIO] alla madre a saldo di un pregresso debito derivante da un mutuo concesso anni prima al figlio.

Nella stessa procedura si costituiva anche il debitore esecutato, signor [TIZIO], rappresentato e difeso, dall'avv. [MEVIA] - avvocato che collaborava stabilmente con l'avv. [RICORRENTE] ed esercitante nello stesso studio professionale - per opporre in compensazione al credito del creditore procedente il suo residuo contro credito di euro 9.363,84 portato dal precedente atto di precetto sopra citato.

L'esponente precisava che all'epoca dei fatti gli avvocati [FILANO] e [MEVIA] collaboravano stabilmente con lo studio dell'avv. [RICORRENTE].

(c) Successivamente l'avv. [RICORRENTE], sempre difeso dall'avv. [FILANO], interveniva nella medesima procedura per un ulteriore credito professionale di euro 6.000,00 per le competenze maturate per aver predisposto, nell'interesse di [TIZIO], l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. [OMISSIS]/13 in forza del quale [SEMPRONIO] aveva dato avvio alla procedura esecutiva di pignoramento de qua.

Quest'ultimo, a completamento della narrazione dei fatti esposti, precisava che i crediti azionati dall'avv. [RICORRENTE] e dalla signora [CAIA] erano, a suo avviso, inesistenti ritenendo anzi che gli assegni che costituivano il titolo di tali crediti fossero stati artatamente creati ai soli fini di sottrarre i fondi pignorati al creditore procedente, [SEMPRONIO].

A fronte della descrizione di tali fatti, quest'ultimo chiedeva al COA di Vicenza di verificare se i comportamenti posti in essere, per quel che qui interessa, dall'avv. [RICORRENTE], avessero rilevanza disciplinare.

Successivamente il signor [SEMPRONIO], con una prima e una seconda integrazione pervenute al COA di Vicenza rispettivamente in data 5 giugno 2014 e 24 luglio 2014, lamentava altresì il fatto che, contemporaneamente agli atti di intervento spiegati nella procedura esecutiva in danno al signor [TIZIO], l'avv. [RICORRENTE] aveva continuato ad

assistere il medesimo nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo che costituiva il titolo della procedura in cui era intervenuto in danno al debitore per il pagamento dei propri crediti professionali; ciò in violazione dell'art. 46 Codice Deontologico.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e l'invitava a fornire chiarimenti inviando quindi gli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

L'avv. [RICORRENTE], patrocinato dall'avv. [OMISSIS], con memoria difensiva depositata il 28 luglio 2014, contestava la fondatezza degli assunti dell'esponente rilevando:

(i) l'infondatezza dell'asserita inesistenza dei suoi crediti nei confronti del signor [TIZIO], in quanto la reale sussistenza dei medesimi trovava conforto nell'intensa attività professionale svolta nell'interesse del cliente,

(ii) l'infondatezza dell'assunto secondo cui avrebbe continuato a difendere la parte contro cui aveva agito per il recupero del proprio credito professionale, stante la documentata dismissione del mandato conferitogli dal signor [TIZIO] formalizzata in data 6 novembre 2013, mandato riassunto solo successivamente alla conclusione della procedura esecutiva presso terzi e su espressa richiesta del cliente stesso,

(iii) l'insussistenza della prospettata violazione del dovere di verità atteso che l'avv. [RICORRENTE] si era limitato a prendere atto delle circostanze rappresentate dal proprio assistito.

Svolta l'istruttoria preliminare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i capi di incolpazione già richiamati.

In sede procedimentale l'avv. [RICORRENTE] non compariva mai personalmente e il suo difensore contestava i capi di incolpazione chiedendo il proscioglimento con riferimento ai quattro capi ascritti.

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti ed escussi i testimoni nel corso delle sedute del 10 marzo e 5 maggio 2017, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la decisione n. 26/2017 emessa in data 5 maggio 2017, pubblicata in data 23 giugno 2017, riteneva indimostrati i fatti contestati ai capi di incolpazione *sub* 1 e 3 quanto al primo capo di incolpazione per essere rimasta indimostrata la tesi sottesa dall'ipotesi accusatoria secondo cui l'avv. [RICORRENTE] sarebbe stato *il dominus* di un'operazione volta alla creazione di titoli esecutivi fittizi finalizzati ad ostacolare la soddisfazione del credito del sig. [SEMPRONIO] e che i crediti professionali dell'odierno ricorrente fossero stati fittiziamente formati; quanto al terzo capo di incolpazione per le stesse ragioni che hanno portato ad escludere responsabilità in capo all'avv. [FILANO] che non aveva un conflitto con il signor [TIZIO] oltre alla circostanza che l'avv. [RICORRENTE] aveva, almeno formalmente, rinunciato al mandato nei confronti del signor [TIZIO] prima di iniziare l'azione esecutiva. Il Consiglio

Distrettuale di Disciplina, accertati invece i fatti contestati al professionista di cui ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4, irrogava nei confronti dell'attuale ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre.

Più in particolare, con riferimento ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha ritenuto provato che, l'avv. [RICORRENTE], benchè avesse formalmente rinunciato ai mandati nei confronti del signor [TIZIO] una volta perfezionato l'intervento nell'azione esecutiva, aveva proseguito la difesa del cliente provvedendo a redigere a suo vantaggio l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di quella azione esecutiva costituiva il titolo.

In decisione è sottolineato come la concatenazione temporale di apparenti rinunce al mandato e l'immediata riassunzione dell'incarico subito dopo il termine dell'azione esecutiva rendesse evidente l'intento dell'odierno ricorrente di aggirare la norma deontologica che impone di rinunciare al mandato nei confronti del cliente nel momento in cui vi è l'intenzione di agire nei suoi confronti per il recupero di un credito professionale. E ancora, a fronte di una tale sola fittizia rinuncia al mandato, risultasse innegabile che l'incolpato avesse agito in palese conflitto di interessi con il cliente nel momento in cui era intervenuto nell'esecuzione (pur mantenendo i legami professionali con sig. [TIZIO]) facendolo peraltro assistere da una collega di studio, l'avv. [MEVIA], nella stessa procedura in cui egli era creditore interveniente. Tali circostanze, veniva evidenziato in decisione, risultavano chiaramente confermate dalla testimonianza resa dalla stessa avv. [MEVIA] in dibattimento all'udienza del 10 marzo 2017, da cui si evinceva che l'avv. [RICORRENTE] era perfettamente consapevole del conflitto di interessi sussistente tant'è che aveva deciso di incaricare la predetta collega [MEVIA] di assistere il [TIZIO] per fornire "formalmente" un diverso difensore.

Da ultimo la decisione veneziana evidenzia l'irrilevanza che una tale strategia fosse concordata o autorizzata dal cliente posto che il divieto di esercizio della professione in conflitto di interessi deve essere considerato un principio generale di decoro e dignità della professione inderogabile, rispetto al quale del tutto irrilevante doveva risultare l'eventuale accordo del cliente.

Sulla base di tali motivazioni è stata ritenuta integrata la violazione degli artt 1,5,6 e 37 del Codice Deontologico del 1997 (ora art. 7 e 24, comma 1, Codice Deontologico vigente) ed irrogata la sanzione della sospensione di mesi tre.

Avverso detta decisione, notificata a mezzo pec in data 28 giugno 2017, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (depositato in data 14 luglio 2017 presso la segreteria del COA di Vicenza e trasmesso al CDD del Veneto in data 24 luglio 2017), con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia riformare il provvedimento adottato in suo danno disponendo il proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate per insussistenza dei fatti

ascritti, ovvero, in subordine, mitigando la sanzione irrogata, con esclusione della previsione di una sanzione di carattere sospensivo.

A sostegno di tali conclusioni l'Avv. [RICORRENTE] deduce due motivi di doglianza avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto e, in particolare:

- (i) la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1,5,6 e 37 del Codice Deontologico Forense del 1997 applicabile al caso di specie *ratione temporis*, e l'omesso esame di un fatto decisivo, e
- (ii) l'erronea determinazione della sanzione.

A. Quanto al primo motivo, secondo il ricorrente il Collegio distrettuale giudicante avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare in questione ravvisando la violazione del divieto di esercizio della professione in conflitto di interesse laddove, invece, una tale violazione non sarebbe stata sussistente.

Secondo la difesa del ricorrente le norme in materia di conflitto di interesse stabilirebbero in capo all'avvocato un obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale quando la stessa possa determinare un conflitto di interessi con il proprio assistito: tale divieto sarebbe assoluto e sarebbe volto ad evitare che l'avvocato possa trovarsi in una situazione in cui la propria autonomia professionale possa risultare limitata, ovvero in una situazione in cui lo stato delle conoscenze acquisite nel corso del mandato professionale, che devono rimanere segrete, possa avvantaggiare il professionista nell'espletare il nuovo mandato professionale.

Orbene, secondo il ricorrente tale situazione non si sarebbe in alcun modo verificata nel caso in esame, dato che l'avv. [RICORRENTE] era stato sollecitato dallo stesso cliente ad intervenire nella procedura esecutiva promossa dal signor [SEMPRONIO] nei suoi confronti per ottenere il pagamento dei suoi crediti professionali la cui debenza era, peraltro, pienamente riconosciuta dall'assistito. La volontà e l'interesse del signor [TIZIO] risultavano, secondo la difesa, del tutto coincidenti con quelle dell'avv. [RICORRENTE].

A fronte di tale circostanza non sarebbe, quindi, ravvisabile nessuna situazione di conflitto.

Il ricorrente obietta, inoltre, che il caso in esame, diversamente da quanto rilevato dal Consiglio distrettuale di disciplina giudicante, non sarebbe riconducibile alla previsione di conflitto di interesse, ma piuttosto all'ipotesi in cui l'avvocato agisce nei confronti del cliente per il recupero del suo credito, attività per altro lecita e consentita (cfr. art 46 codice deontologico del 1997 e art. 37 del codice deontologico vigente), previa rinuncia a tutti i mandati nei confronti del cliente moroso.

Ciò precisato la difesa dell'avv. [RICORRENTE] rileva che nel caso di specie neanche la sopra richiamata previsione sarebbe stata violata in quanto:

- (i) il sig. [TIZIO] aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti dell'odierno ricorrente sollecitandone l'intervento nella procedura esecutiva per ottenerne il pagamento,

(ii) era documentata una piena convergenza di volontà tra il sig. [TIZIO] e l'avv. [RICORRENTE],

(iii) l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato al proprio incarico in ossequio alle disposizioni dell'art. 46 non appena compiuta l'attività di notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che nell'interesse del suo assistito non risultava deferibile,

(iv) l'avv. [RICORRENTE] aveva riassunto il mandato solo successivamente alla definizione della procedura esecutiva e su espressa richiesta del proprio assistito.

Il ricorrente sostiene, dunque, di non aver raggirato la disposizione normativa, bensì di averla pienamente rispettata; e, da ultimo, contesta l'affermazione del Consiglio Distrettuale secondo cui la volontà della parte assistita (che avrebbe espressamente autorizzato l'avv. [RICORRENTE] ad intervenire nella procedura esecutiva per ottenere il pagamento del suo credito professionale) sarebbe irrilevante dato che il divieto dell'esercizio della professione in conflitto di interesse è un principio generale di decoro e dignità della professione. Secondo la tesi del ricorrente tale assunto della decisione impugnata sarebbe contraddittorio in quanto l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe posto in essere alcuna violazione del conflitto di interesse né dal punto di vista formale e tanto meno dal punto di vista sostanziale. Dal punto di vista formale, infatti, nessun conflitto poteva essere ravvisato in quanto l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato al mandato professionale conferitogli dal signor [TIZIO]; e neppure sussisteva alcuna lesione dell'interesse dell'assistito da un punto di vista sostanziale, in quanto il signor [TIZIO] aveva manifestato la volontà di adempiere il suo debito.

Neanche si potrebbe valorizzare, secondo la difesa del ricorrente, il fatto che nella procedura esecutiva il signor [TIZIO] Adriano sia stato assistito dall'avv. [MEVIA], all'epoca dei fatti collaboratrice di studio dell'avv. [RICORRENTE], in quanto quest'ultima era intervenuta nella procedura solo per eccepire la compensazione di parte del credito del creditore procedente con un controcredito pregresso dell'esecutato.

Sulla base delle argomentazioni sopra riassunte il ricorrente, ribadendo che nel caso di specie non sussisterebbe nessuna contrapposizione di interessi tra quelli dell'avv. [RICORRENTE] e del signor [TIZIO], chiede la riforma del provvedimento in considerazione del fatto che i fatti di cui ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4 non avrebbero alcun rilievo disciplinare.

B. quanto al secondo motivo, il ricorrente, nell'assumere che l'ipotesi in esame sarebbe riconducibile non ad un conflitto di interessi, bensì all'ipotesi di recupero del credito del professionista nei confronti dell'assistito, sostiene l'erroneità della determinazione della sanzione applicata; secondo il ricorrente, infatti, l'applicazione della sanzione della sospensione sarebbe illegittima prevedendo la norma richiamata l'applicazione della sanzione della censura.

In proposito si rileva che la difesa del ricorrente a sostegno di tale doglianza richiama, si ritiene per un mero errore di battitura, la disposizione dell'art. 37 del codice deontologico vigente – che disciplina l'ipotesi del divieto di accaparramento di clientela – anziché l'art. 34 relativo all'azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso.

Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti:

MOTIVI

In relazione al primo motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1, 5, 6 e 37 del codice deontologico forense del 1997 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*) con conseguente asserita insussistenza dell'illecito disciplinare del conflitto di interesse nonché l'errata ricostruzione dei fatti per cui si è proceduto, il ricorso non coglie nel segno.

Il ricorrente, nel fornire nell'atto di impugnazione una puntuale ricostruzione cronologica dei fatti da cui trae origine il procedimento disciplinare *de quo*, ricostruisce gli stessi in modo assolutamente sovrapponibile a come riportato negli atti del procedimento disciplinare e come descritti nella decisione impugnata. Non vi è quindi da parte del ricorrente alcuna contestazione fattuale limitandosi egli a ritenere che gli stessi non contrastino con il dettato deontologico ritenuto, invece, violato dall'organismo giudicante (artt. 1,5, 6 e 37 CDF del 1997 e artt. 9 e 24, co. 1 nuovo CDF).

A sostegno di tale tesi il ricorrente afferma che, nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Consiglio Distrettuale Disciplinare del Veneto, non sarebbe ravvisabile nessun conflitto di interessi in quanto l'intervento dispiegato nella procedura esecutiva pendente nei confronti del suo assistito (cui era immediatamente seguita la dismissione del mandato ricevuto dal signor [TIZIO] ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo non appena compiuta l'attività processuale non deferibile nell'interesse del suo assistito) era stata sollecitata dal cliente stesso che aveva manifestato l'intenzione di pagare il credito professionale vantato dal difensore. Gli interessi dell'assistito e del difensore, dunque, non sarebbero mai stati in alcun modo confliggenti non potendo sussistere una limitazione della propria autonomia professionale, né il rischio che il professionista potesse avvantaggiare la nuova parte rappresentata in ragione di conoscenze acquisite nel corso del precedente mandato.

Inoltre, secondo l'opinione del reclamante, esclusa la violazione delle disposizioni sul conflitto di interesse, il Consiglio Distrettuale Disciplinare avrebbe, piuttosto, dovuto fare riferimento alla disciplina che richiede al professionista di rinunciare a tutti i mandati ricevuti dal cliente prima di agire nei confronti del medesimo ai fini del recupero di un proprio credito professionale (art. 46 CDF, ora art. 34 nuovo CDF). Norma che, a parere della difesa del ricorrente, non sarebbe stata violata posto che, come ricordato, l'avv. [RICORRENTE] una volta intervenuto nella procedura esecutiva pendente a carico del signor [TIZIO] (con intervento del 2 ottobre 2013)

avrebbe formalmente rinunciato, in data 6 novembre 2013 (con tempistiche dettate unicamente dall'esigenza di non ledere l'interesse dell'assistito ad opporre tempestivamente il decreto ingiuntivo) all'incarico ricevuto da quest'ultimo per opporre il decreto ingiuntivo che costituiva il titolo esecutivo della procedura esecutiva in cui era intervenuto il difensore; incarico che sarebbe stato riassunto solo una volta definita ed estinta la procedura esecutiva medesima.

A seguito di tale formale dismissione del mandato nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non appena compiuta la notifica dell'atto di citazione – quale atto non deferibile nell'esclusivo interesse del cliente - secondo l'opinione del ricorrente non si potrebbe ravvisare neanche una violazione della norma di cui all'art. 34 codice deontologico vigente.

In base alla difesa del reclamante, dunque, valutando e considerando separatamente i singoli fatti e i singoli comportamenti da cui trae origine la vicenda in oggetto, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'avv. [RICORRENTE] nessuna violazione né del conflitto di interesse e tanto meno della disposizione che richiede al professionista di rinunciare al mandato prima di agire nei confronti dell'assistito.

La tesi difensiva non è condivisibile e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

In primo luogo si ritiene opportuno rilevare come il CDD del Veneto non abbia ritenuto di contestare la violazione dell'art. 34 nuovo CDF evidentemente proprio in considerazione del fatto che l'incolpato aveva "formalmente" rinunciato al mandato nei confronti del proprio cliente, avendo agito per il recupero dei propri crediti professionali e al contrario, abbia correttamente ritenuto comunque sussistente un conflitto di interessi, considerate le modalità e le tempistiche della vicenda, nonostante la asserita esistenza di un accordo espresso con il cliente, in quanto la norma deontologica è stata correttamente ritenuta non derogabile e di applicazione necessaria.

Pacificamente la fattispecie di cui all'art. 24 nuovo CDF, già art. 37 CDF del 1997 (*conflitto di interessi*), è configurata quale illecito di pericolo, teso a garantire la terzietà dell'avvocato, in modo che non possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente, tutelando la condizione astratta di imparzialità e indipendenza (e dunque anche il solo conflitto apparente o potenziale) per il significato che trasmette alla collettività (CNF 60/19). E ancora, l'illecito (di pericolo) in questione è teso a garantire l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio tanto è che *"Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il*

significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico” (cfr. CNF, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019; nello stesso senso CNF, sentenza n. 164 del 29 novembre 2018, CNF sentenza n. 38 del 24 aprile 2018).

Tali principi non sono in alcun modo in contrasto con le ipotesi di conflitto di interesse richiamate dal ricorrente nel suo ricorso a conforto della propria tesi di assenza di violazione della disciplina *de qua*, contemplate nel comma 3 della medesima norma che risultano ipotesi semplificative del conflitto e non attinenti al caso in esame.

Fermo quanto sopra osservato giova ancora ricordare come l'autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo (“garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”, recita la nostra legge professionale) risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento ma nell'onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest'ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale.

Affermati tali principi, le critiche del ricorrente, peraltro apprezzate per la loro sinteticità ed incisività, non paiono scalfire la decisione veneziana, ben motivata e resa all'esito di una approfondita istruttoria. Ben correttamente il CDD del Veneto non parcellizza il suo esame ai singoli separati comportamenti, ma valuta l'insieme di quanto accertato e la sua necessaria unicità strettamente provata dalla cronologia degli eventi (la cronologia è il vero scheletro della storia, in grado di confermare o smentire la narrazione dei fatti). Ecco come correttamente motiva la sentenza impugnata:

“La concatenazione temporale di – apparenti – rinunce al mandato e immediata riassunzione dell'incarico subito dopo il termine della procedura esecutiva rende evidente, secondo la Sezione, che l'avv. [RICORRENTE] ha inteso aggirare la norma deontologica che impone di rinunciare al mandato nei confronti del cliente nel momento in cui si assume una iniziativa giudiziaria contro di lui per il recupero di credito professionale; è evidente infatti che l'avv. [RICORRENTE] non ha mai inteso rinunciare veramente alla difesa del sig. [TIZIO], e ha formalizzato una rinuncia al mandato solo al fine di poter intervenire nella procedura esecutiva, salvo riassumere lo stesso incarico difensivo immediatamente dopo.

Non solo: nella procedura esecutiva in cui l'avv. [RICORRENTE] era una parte (creditore interveniente) formalmente e sostanzialmente opposta al sig. [TIZIO] (debitore), quest'ultimo è stato assistito dall'avv. [MEVIA], collaboratrice dell'avv. [RICORRENTE], la quale all'epoca dei

fatti esercitava la professione presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE] medesimo (cfr. a questo proposito la chiara testimonianza resa in dibattimento dall'avv. [MEVIA] all'udienza del 10 marzo 2017).

È evidente pertanto che la "formale" rinuncia al mandato dell'avv. [RICORRENTE] è stata solo fittizia, l'incolpato ha agito in palese conflitto di interessi con il cliente nel momento in cui è intervenuto nell'esecuzione (pur mantenendo i legami professionali con il sig. [TIZIO]), facendolo pertanto assistere da una collega di studio nella stessa procedura in cui egli avv. [RICORRENTE] era un creditore interveniente.

Del resto la stessa ricostruzione fornita dall'avv. [MEVIA] all'udienza del 10 marzo depone proprio nel senso che l'avv. [RICORRENTE] fosse perfettamente consapevole del conflitto d'interessi, e decise di incaricare l'avv. [MEVIA] di assistere il [TIZIO] per fornire "formalmente" un difensore diverso da lui.

Ma nella sostanza, l'avv. [RICORRENTE] mai ha rinunciato ai mandati nei confronti del [TIZIO], tant'è che subito dopo l'esecuzione anche formalmente ha riassunto il mandato per difendere il [TIZIO] nella causa di opposizione all'ingiunzione".

La ricostruzione degli eventi appare provata ed il giudizio espresso dal CDD pienamente condivisibile in quanto viene certamente meno l'immagine di indipendenza e di assenza di conflitto nel comportamento di un avvocato che assiste un cliente, agisce contro lo stesso per le proprie spettanze rinunciando ai precedenti mandati, lo rappresenta tuttavia contestando in opposizione quello stesso titolo in forza del quale agisce nella procedura esecutiva presso terzi contro di lui, si trova in posizione avversa alla collega di studio che assiste il vecchio cliente esecutato ed infine riprende il mandato non appena concluso il procedimento esecutivo.

La conclusione del Consiglio veneto è compiutamente motivata e condivisibile e neppure appaiono fondate le critiche del ricorrente relative al fatto che si sarebbe trattato di una strategia concordata con il cliente: neppure un accordo con il proprio assistito, ricorda giustamente la sentenza impugnata, può colorare di liceità un comportamento simulato dal quale l'indipendenza dell'avvocato, l'assenza di conflitto di interessi, la stessa trasparenza del mandato professionale risultino mortificati, come mortificati risultano il decoro e la dignità della professione.

Le norme deontologiche hanno la finalità di garantire la terzietà, l'indipendenza e il decoro del professionista e di tutelare la clientela; il consenso del cliente può scriminare il comportamento deontologicamente rilevante solo qualora previsto (ad esempio nel trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente), ipotesi che non ricorre nel caso in esame (in tal senso CNF sentenza n. 9/13).

Per le ragioni tutte sopra esposte il motivo del ricorso in esame non merita accoglimento.

Con riguardo alla seconda doglianza attinente al trattamento sanzionatorio, il ricorrente, muovendo dalla tesi secondo cui nel caso in esame non sarebbe configurabile un'ipotesi di conflitto di interesse tra avvocato e cliente quanto piuttosto una violazione delle norme che disciplinano le azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso, ritiene che la sanzione applicabile doveva essere quella prevista dall'art. 34 del CDF vigente, dunque, la censura.

La reiezione del primo motivo e quindi l'affermata correttezza delle contestazioni disciplinari che sono state mosse nel capo di incolpazione all'avv. [RICORRENTE] (artt. 9 e 24 CDF vigente) ha come diretta conseguenza l'infondatezza anche della prospettazione difensiva quanto alla sanzione inflitta.

Al riguardo, sebbene il ricorrente non proponga una censura specifica in tal senso, atteso che nell'intestazione del primo motivo di reclamo il ricorrente fa riferimento all'applicazione delle norme del vecchio codice deontologico *ratione temporis*, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 65 L. 247/2012, le norme del nuovo codice deontologico si applicano retroattivamente, se più favorevoli per l'incolpato (in tal senso Cass. Civ., S.U. n. 22714 dell'11 settembre 2019). Di recente la SC ha altresì statuito che risulta superfluo individuare la normativa più favorevole se il giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi e a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, come è accaduto nel caso di specie (in tal senso Cass. Civ., S.U. n. 11933 del 7 maggio 2019).

La sanzione dell'avv. [RICORRENTE] è stata correttamente determinata dal Consiglio Disciplinare giudicante sulla scorta della violazione dei canoni deontologici dell'art. 9, co. 2 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), e dell'art. 24, co. 1 (conflitto di interessi). Con particolare riferimento a quest'ultima norma è prevista la sanzione edittale della sospensione da 1 a 3 anni, la sanzione attenuata della sospensione minima (2 mesi) e la sanzione aggravata fino alla radiazione.

In proposito giova precisare che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 13791/12).

La giurisprudenza in materia richiama sia l'art. 3 CDF previgente, il quale prevede la determinazione della sanzione sulla base dei fatti complessivamente valutati, nonché il disposto di cui all'art. 21 del nuovo CDF (*Potestà disciplinare*), che ai commi 2 e 3 nel prevedere che oggetto della valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato, sancisce altresì che la sanzione sia «*unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento*», sia «*commisurata alla gravità del fatto, al*

grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

Orbene, alla luce degli enunciati principi, e considerata la compiuta motivazione posta dal Consiglio Disciplinare giudicante alla base della decisione che ha considerato nella loro complessità tanto le circostanze rilevate nell'ambito del procedimento disciplinare che i comportamenti posti in essere dall'incolpato ai fini della determinazione della sanzione in misura attenuata, si ritiene che la sospensione di mesi tre comminata debba essere confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2020.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 settembre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria